

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

Art. 1

Insediamiento del Consiglio Camerale

1. L'insediamento del Consiglio camerale avviene a seguito di convocazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne nomina i componenti. Tale decreto è pubblicato e comunicato ai Consiglieri secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. La riunione è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 2

Sede del Consiglio Camerale

1. Il Consiglio camerale ha sede presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cremona.
2. Il Presidente può stabilire, quando sussistano particolari esigenze, di riunire in via eccezionale il Consiglio in sede diversa, nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 3

Elezione del Presidente

1. Il Consiglio camerale, nella prima seduta e dopo il suo insediamento, elegge nel suo seno a scrutinio segreto il Presidente della Camera di Commercio, in base alle disposizioni di legge e dello Statuto.
2. Prima della votazione il Consigliere più anziano di età, nella sua qualità di Presidente provvisorio del Consiglio, invita i Consiglieri a proporre le candidature.
3. Nel caso in cui debba aver luogo una nuova seduta per l'elezione del Presidente, il Consiglio è convocato dal Consigliere più anziano di età.
4. Fino all'elezione del Presidente, il Consigliere più anziano di età svolge anche, in via provvisoria, le funzioni di Presidente della Camera di Commercio.

Art. 4

Elezione della Giunta camerale

1. Nella seduta immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno 15 giorni di preavviso, il Consiglio provvede, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, all'elezione dei componenti della Giunta camerale, in base

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Dester

Il Vice Presidente
Franco Stanga

alle vigenti norme di legge.

2. Il numero di preferenze che ciascun Consigliere può esprimere nell'elezione dei membri della Giunta è pari ad un terzo dei componenti la Giunta stessa, con arrotondamento all'unità inferiore.
3. In caso di parità di voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
4. Almeno quattro dei componenti di Giunta devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
5. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.

Art. 5

Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari possono essere solo temporanee e sono costituite a norma dello Statuto.
2. Ogni Commissione nella prima seduta convocata dal Presidente della Camera di Commercio elegge nel suo seno il Presidente.
3. Il Presidente della Camera di Commercio nomina per ciascuna Commissione, sentito il relativo Presidente, un segretario scegliendolo tra i dipendenti camerale.

Art. 6

Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute

1. I Consiglieri devono comunicare alla Segreteria generale in tempo utile i motivi che impediscono loro la partecipazione alla seduta del Consiglio camerale.
2. Il Presidente del Consiglio camerale comunica all'inizio della seduta l'assenza giustificata dei Consiglieri.
3. Ai sensi dello Statuto, il Consigliere decade dopo tre assenze consecutive ritenute ingiustificate dal Consiglio con deliberazione motivata, previa audizione dell'interessato.
4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio nella seduta successiva.

Art. 7

Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio camerale si riunisce secondo le modalità stabilite dallo Statuto.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, rispettivamente per l'approvazione del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo.
3. Il Consiglio camerale si riunisce in seduta straordinaria secondo le modalità di cui al

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Dester

Il Vice Presidente
Franco Stanga

successivo articolo 8.

4. Le riunioni del Consiglio Camerale non sono pubbliche, salvo il potere del Presidente di invitare esperti o dipendenti della Camera di Commercio per relazionare su materie specifiche.

Art. 8

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio camerale è convocato dal Presidente della Camera di Commercio almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, mediante avviso contenente l'ordine del giorno.
2. La convocazione del Consiglio è disposta su richiesta del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale o dietro domanda motivata di un quarto dei Consiglieri in carica, con specifica indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare può avere luogo anche tre giorni prima.
4. La consegna degli avvisi viene fatta nel domicilio eletto all'inizio del mandato da ciascun Consigliere. Eventuali cambiamenti dello stesso vanno tempestivamente comunicati alla Segreteria Generale. La Camera di Commercio tratta i dati personali dei Consiglieri nel pieno rispetto delle prescrizioni in tema di riservatezza di cui alla Legge 675/1996 e successive modificazioni.
5. Nell'ordine del giorno sono iscritte le proposte preliminarmente esaminate dalla Giunta camerale.
6. Salvo diversa disposizione del Presidente, le proposte non discusse nel corso di una seduta sono iscritte all'inizio dell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 9

Ordine del giorno e sua pubblicazione

1. L'ordine del giorno, sottoscritto dal Presidente con la convocazione del Consiglio, viene predisposto dalla Segreteria Generale sulla base delle proposte di deliberazione, di comunicazioni del Presidente, di mozioni ed interrogazioni esaminate in via preliminare dalla Giunta e da questa inviate per competenza al Consiglio camerale.
2. L'elenco degli oggetti da trattarsi deve essere pubblicato, a cura della Segreteria Generale, all'albo camerale contestualmente al suo invio ai Consiglieri.

Art. 10

Deposito di atti e documenti

1. Gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno sono

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Dester

Il Vice Presidente
Franco Stanga

depositati a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima della seduta, presso la Segreteria Generale della Camera di Commercio.

2. Tale termine viene ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.

Art. 11

Attribuzioni del Presidente del Consiglio camerale

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto:
 - insedia le commissioni consiliari;
 - dirige e regola la discussione;
 - mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del presente Regolamento;
 - pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare;
 - proclama il risultato delle votazioni;
 - ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno, per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni dello Statuto.
3. Qualora sia assente od impedito anche il Vice Presidente, la presidenza del Consiglio è assunta dal Componente di Giunta individuato ai sensi dell'articolo 22, 2° comma, dello Statuto.

Art. 12

Numero legale

1. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui è previsto dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento un diverso quorum.
3. La mancanza del numero legale comporta una nuova successiva convocazione del Consiglio, nel cui ordine del giorno devono essere iscritti gli argomenti non trattati.
4. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Dester

Il Vice Presidente
Franco Stanga

Art. 13

Segreteria del Consiglio camerale

1. Il Segretario del Consiglio camerale è il Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale è assistito da un ufficio di segreteria nello svolgimento delle funzioni inerenti alla partecipazione alle riunioni del Consiglio.
3. Nel caso di sua assenza o impedimento, i compiti di segretario sono svolti dal Dirigente camerale che ne esercita le funzioni vicarie.
4. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria del Consiglio sono attribuite ad altro Dirigente camerale scelto ai sensi dell'articolo 15, 1° comma lettera n), dello Statuto o, in difetto, dal Consigliere più giovane di età.
5. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio camerale nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In dette ipotesi il Segretario Generale o chi ne fa le veci ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze.
6. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane di età, limitatamente alla trattazione delle relative questioni.

Art. 14

Redazione ed approvazione del processo verbale

1. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce redige il processo verbale di ogni seduta del Consiglio camerale.
2. Il processo verbale deve contenere, per ciascuna questione trattata, il resoconto sintetico di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni.
3. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale ed è a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.
4. Il verbale è dato per letto, se recapitato ai Consiglieri con l'avviso di convocazione del Consiglio successivo a quello cui si riferisce. Ciascun Consigliere può richiederne la lettura, anche parziale, all'inizio dell'adunanza successiva del Consiglio.
5. Ogni Consigliere può chiedere di inserire rettifiche nel processo verbale esclusivamente per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso.
6. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

Art. 15

Nomina degli scrutatori

1. Per ogni seduta, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, il Consiglio

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Dester

Il Vice Presidente
Franco Stanga

designa quali scrutatori i tre Consiglieri più giovani di età, escludendo i componenti della Giunta.

Art. 16

Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente può dare brevi comunicazioni su materie che ritiene d'interesse del Consiglio camerale e, in caso di necessità ed urgenza, può dare la parola ai singoli Consiglieri per loro brevi comunicazioni, sempre attinenti a materie di interesse del Consiglio Camerale.
2. Le comunicazioni non comportano votazione da parte del Consiglio.

Art. 17

Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. Il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo il loro inserimento nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta di deliberazione o mozione che non sia all'ordine del giorno.
3. Su proposta del Presidente della Camera di Commercio o di uno dei Consiglieri può essere deliberata l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 18

Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivo di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione o il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire il proponente ed un Consigliere a favore e un Consigliere contro.
4. La questione pregiudiziale e la proposta di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.

Art. 19

Emendamenti

1. Gli emendamenti a proposte di deliberazione sono presentati per iscritto, prima della seduta, durante la seduta o anche nel corso della discussione sulla proposta di delibera

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Dester

Il Vice Presidente
Franco Stanga

oggetto dell'emendamento.

2. Gli emendamenti presentati prima della discussione sulla proposta oggetto di emendamento vengono letti dal Presidente, prima dell'inizio della discussione. Gli emendamenti presentati durante la discussione vengono letti dal Presidente, a meno che non siano stati letti dallo stesso proponente nel corso del suo intervento.
3. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine previsto per la votazione dai successivi commi 4 e 5.
4. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Vengono votati prima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
6. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta di deliberazione ad altra seduta, al fine di acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria.

Art. 20

Mozioni

1. La mozione è diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sull'indirizzo che il Consiglio stesso, il Presidente o la Giunta devono seguire nella trattazione dell'affare o questione. Essa può dar luogo ad ordini del giorno che consistono in pronunciamenti politico – amministrativi su fatti o questioni di interesse del territorio.
2. La mozione letta in Consiglio deve essere posta all'ordine del giorno della convocazione successiva.
3. Le mozioni non lette in Consiglio devono pervenire al Presidente in tempo utile per l'esame preliminare da parte della Giunta camerale e vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio.
4. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione. Al termine della discussione, il Presidente decide se procedere ad una unica votazione ovvero a votazioni distinte o contrapposte.

Art. 21

Interrogazioni

1. L'interrogazione è la domanda di chiarimenti presentata per iscritto al Presidente della Camera di Commercio per sollecitare informazioni o spiegazioni su determinati fatti o sull'attività della Camera di Commercio e sugli orientamenti che essa intende assumere.
2. La risposta all'interrogazione non comporta discussione né votazione da parte del

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Dester

Il Vice Presidente
Franco Stanga

Consiglio camerale. Il Consigliere interrogante ha diritto di replica.

3. Il Consigliere che la presenta può chiedere che gli venga risposto per iscritto. Qualora non specifichi alcunché, si intende che la interrogazione è da iscriversi all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio Camerale. La risposta per iscritto deve essere comunicata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
5. Le interrogazioni devono pervenire al Presidente in tempo utile per l'esame preliminare da parte della Giunta camerale e vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio.

Art. 22

Illustrazione delle proposte e discussione generale

1. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente o di un componente della Giunta. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.
2. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri e la discussione si conclude con la replica del relatore. Qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.
3. Il Consigliere, che sia portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve astenersi dalla discussione e dalla votazione della stessa, allontanandosi dall'aula e chiedendo che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.

Art. 23

Modalità di intervento

1. Il Presidente regola la discussione concedendo la parola ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
2. Il Presidente può assegnare un termine massimo di durata dell'intervento, che non può essere inferiore a cinque minuti.
3. Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore, che seguiti a discostarsene, può togliergli la parola.
4. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione ed apre la votazione.

Art. 24

Sistemi di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Quando non sia previsto

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Dester

Il Vice Presidente
Franco Stanga

diversamente, si adotta la forma palese.

2. Di ogni votazione viene redatto apposito verbale a firma del Presidente e del Segretario.
3. Il voto è sempre personale. Non è ammessa delega di voto.

Art. 25

Votazione palese

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese viene scelto di volta in volta dal Presidente.
3. Il Presidente indica preventivamente quale sia il significato del voto.
4. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, se questa è richiesta da almeno due Consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori circa i risultati. In tal caso, non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione a cui la controprova si riferisce.

Art. 26

Votazione palese per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso per decisione del Presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.
2. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "sì" o "no" ovvero "Astenuto". Esaurito l'appello, si rifà la chiamata per coloro che non sono risultati presenti.

Art. 27

Votazione per scrutinio segreto

1. E' adottato lo scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto o quando ne facciano richiesta almeno sette Consiglieri.
2. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede siglate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
3. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
4. Terminata la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Dester

Il Vice Presidente
Franco Stanga

6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario.

Art. 28

Annullamento e ripetizione della votazione

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Art. 29

Votazione mediante procedimento elettronico

1. Sia la votazione palese che la votazione per scrutinio segreto possono essere effettuate mediante procedimento elettronico.

Art. 30

Dichiarazione di voto

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dare una succinta spiegazione del proprio voto o dichiarare di astenersi, per un tempo massimo di cinque minuti.
2. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.

Art. 31

Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescriva una maggioranza qualificata.
2. Per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio è necessario per i primi due scrutini il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se tale maggioranza non si ottiene neppure al secondo scrutinio, si procede ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei componenti.

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Dester

Il Vice Presidente
Franco Stanga

3. Lo Statuto della Camera di Commercio e le sue eventuali modifiche sono adottati dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
4. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della seduta.
5. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "*Il Consiglio approva*" o "*Il Consiglio non approva*".

Art. 32

Approvazione del Regolamento

1. Il Consiglio approva il presente Regolamento ed apporta modifiche ed integrazioni allo stesso con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
2. Ai fini del presente Regolamento, le maggioranze si devono calcolare con riferimento al numero dei componenti assegnati all'organo consiliare.

Art. 33

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio e le norme dello Statuto.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua affissione per una settimana all'albo camerale, secondo quanto previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Dester

Il Vice Presidente
Franco Stanga